

**IMPOSTA DI REGISTRO - Atti soggetti a registrazione in termine fisso - Art. 11, Tariffa, Parte I, del DPR 26/04/1986, n. 131 - Il fondo patrimoniale va sottoposto a tassazione fissa (art. 11 tariffa) non avendo ad oggetto prestazioni di carattere patrimoniale, ma rappresentando una dichiarazione a contenuto patrimoniale - Art. 167 CC**

La Commissione Tributaria Provinciale di Pisa, Sez. VI, riunita con l'intervento dei Signori: Dr. Schiavone Gaetano (Presidente), Bonavia Francesco (Relatore), Laudazi Vincenzo (Componente) ha emesso la seguente

### **Sentenza**

— sul ricorso n. — depositato il —

— avverso Avv. di Accert. n. — - Registro, 93

### **contro**

Registro di Pisa

da:

L.M.T.

assistito da:

M.A.

### **Fatto**

L'Ufficio del Registro di Pisa notificava ai Sigg.ri M.A. e L.M.T. avviso di accertamento con il quale in riferimento all'atto registrato in data 06.05.1993 serie IV n. — (atto di costituzione di patrimonio familiare), il valore dichiarato dalle parti in Lit. 3.800.000 veniva accertato in Lit. 246.000.000.

Le parti ricorrevano avverso l'avviso rilevando che, con l'atto in oggetto, avevano costituito un "fondo patrimoniale" (art. 167 c.c.) e che la tassazione operata dall'Ufficio sulla base dell'art. 9 tariffa (DPR 131/86) era ingiusta; rilevavano non essersi verificato alcun trasferimento avente contenuto patrimoniale, bensì una scelta dei coniugi che aveva inteso di indicare certi beni da destinarsi esclusivamente ai bisogni della famiglia per cui l'atto doveva rientrare tra quelli previsti dall'art. 11 della stessa tariffa.

L'Ufficio depositava nota 22/10/1996 rilevando che con la costituzione del fondo patrimoniale tra coniugi si modifica il regime giuridico dei beni immobili costituendosi una "novazione a contenuto patrimoniale" e come tale soggetta a tassazione nella misura del 3% (art. 9 tariffa) realizzandosi un patrimonio separato senza che venga posto in essere alcun trasferimento e concludeva per il rigetto del ricorso.

Questo Collegio rileva come non sia condivisibile la tesi dell'Ufficio secondo cui la costituzione del fondo rappresenti una "novazione" ed infatti ove si tenga presente il contenuto dell'art. 1230, 1° comma C.C. "novazione oggettiva", l'obbligazione si

estingue quando le parti sostituiscono all'obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto e titolo diverso.

Questa Commissione rileva come il fondo patrimoniale non sostituisca una obbligazione originaria con una nuova "obbligazione"; la costituzione del F.P. costituisce garanzia oltre che per i bisogni della famiglia (art. 167 c.c.) anche per i creditori (art. 170 c.c.) e che non rappresenti novazione di una obbligazione lo si ricava dal fatto che il creditore è pur sempre facoltizzato a garantirsi non solo sui beni del F.P. ma anche su quelli non compresi nel fondo; ove fosse vero il contrario si perverrebbe alla assurda conclusione che il creditore si vedrebbe meno garantito in quanto perderebbe il diritto di far valere i propri diritti di credito sui quei beni dei coniugi non costituenti il fondo.

La tassazione operata dall'Ufficio ai sensi dell'art. 9 della tariffa 131/1986 è errata in quanto l'Ufficio ha ritenuto di comprendere la costituzione del fondo patrimoniale tra i "contratti diversi da quelli indicati in precedenza aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale" per i quali come base imponibile deve tenersi conto dei "corrispettivi in denaro pattuiti per l'intera durata del contratto".

È sufficiente la lettura di questa ultima disposizione per trarre la conclusione che la costituzione di F.P. non può rientrare nella categoria dei "contratti diversi..." sopra richiamata. Infatti nella costituzione del "F.P." non esiste alcuna pattuizione circa corrispettivi in denaro per l'intera durata del contratto e quindi ne deriva che non può farsi rientrare nella fattispecie pretesa dall'Ufficio.

Si osserva altresì che la costituzione del fondo patrimoniale deve definirsi come atto dichiarativo che non crea un patrimonio separato ma che riflette una scelta di destinazione dei beni, e pertanto una situazione giuridica di questi ultimi; conforta questo convincimento la lettura dell'art. 2643 del c.c. che nella sua casistica non prevede la trascrizione della costituzione del fondo patrimoniale.

La trascrizione è invece prevista nel successivo art. 2647 c.c. per il quale "devono essere trascritti se hanno per oggetto la costituzione del fondo patrimoniale... etc." ma, per la prevalente dottrina, tale trascrizione ha valore di mera pubblicità-notizia.

Giova qui richiamarsi alla sentenza (CAS 8824/1987) secondo la quale "in tema di regime patrimoniale della famiglia, nella disciplina introdotta dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, la costituzione del fondo patrimoniale prevista dall'art. 167 c.c. e comportante un limite alla disponibilità di determinati beni con vincolo di destinazione per fronteggiare ai bisogni familiari, va compresa fra le convenzioni matrimoniali, e pertanto è soggetta alle disposizioni dell'art. 162 c.c., circa le forme delle convenzioni medesime, ivi incluso il 3° comma, che ne condiziona l'opponibilità ai terzi all'annotazione del relativo contratto a margine dell'atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo stesso, per gli immobili, di cui all'art. 2647 c.c., resta degradata a mera pubblicità-notizia, inidonea ad assicurare detta opponibilità".

Varrà appena considerare, tenuto conto del valore etico-sociale che il legislatore si era prefisso con il detto istituto, come appaia oltretutto contraddittoria la tassazione imposta dall'Ufficio. In conseguenza di tale considerazione l'atto va sottoposto a tassazione fissa (art. 11 tariffa) non avendo ad oggetto prestazioni di carattere patrimoniale, ma rappresentando una dichiarazione a contenuto patrimoniale che, per sua natura, deve essere

posta a conoscenza *erga omnes* al fine di notificazione attraverso le forme previste ex art. 2647 c.c., oltre che con le annotazioni marginali all'atto di matrimonio.

**P.Q.M.**

La Commissione accoglie il ricorso.